INTERVENTI URGENTI NEI SETTORI AGRICOLI E FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA PER IL 1996

Art. 1

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti

Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2002. Per assicurare la continuita' delle attivita' necessarie all'esercizio delle grandi dighe, gia' ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalita', sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo di lire 90.000 milioni delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 8 luglio 1996, non più in vigore dal 7 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996

Estremi	Decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-nei-settori-agricoli-e-fermo-biologico-della-pesca/art-1-proroga-del-fondo-per-lo-sviluppo-della-meccanizzazione-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it